
**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE
MODIFICHE AL
REGOLAMENTO
TASSA RIFIUTI (TARI)**

**ORGANO DI REVISIONE
COMUNE DI LUZZARO**

Verbale n. 14 del 22.04.2025

**Parere sulla proposta delibera consiliare n. 13 del 14.04.2025 avente ad oggetto:
MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI**

L'Organo di revisione ha preso visione della proposta delibera n. 13 del 14.04.2025 di cui in oggetto con la quale si intende procedere alla modifica del Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti "TARI" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 30/06/2021 sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 che dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

TENUTO CONTO CHE

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che dispone che il termine "per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e che "i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 3, comma 5-quinques del D.L. 228/2021, convertito con la Legge n. 15/2022, che prevede che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”

RILEVATO

che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende apportare modifiche e integrazioni relativamente ai seguenti articoli:

- Art. 14 – Riscossione - Comma 3

Per l'anno 2025, il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: a) 31 luglio: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno, calcolato sulla base delle tariffe dell'anno precedente b) 10 dicembre: è liquidato il saldo con il conguaglio effettuato sulla base delle tariffe approvate per l'anno in corso.

A decorrere dall'anno 2026, il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: a) 31 maggio: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno, calcolato sulla base delle tariffe dell'anno precedente b) 10 dicembre: è liquidato il saldo con il conguaglio effettuato sulla base delle tariffe approvate per l'anno in corso.

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle modifiche al "Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti "TARI".

L'Organo di revisione

dott. Patrizia Iotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrizia Iotti", written in a cursive style.